

Regolamento 1 - Titolo IV

Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F.

Art 1 - Requisiti per il riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione

Per essere inseriti nel registro dei Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario presentare domanda alla Presidenza nazionale e avere l'approvazione attraverso delibera del Comitato Direttivo Nazionale. I Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne hanno permesso l'ammissione.

Art. 2 - Istituzione del Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

E' istituito il Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. La denominazione dei Centri/Istituti e i relativi programmi di formazione sono pubblicati in un apposita sezione del sito S.I.Me.F .

Art. 3 - Criteri di ammissione nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

Per essere inseriti nel registro dei Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario:

- a)** presentare domanda al Presidente della S.I.Me.F.;
- b)** presentare un dossier sull'attività svolta dal Centro/Istituto inerente alla mediazione familiare e relativo staff;
- c)** avere, all'interno del Centro/Istituto, almeno un Socio didatta S.I.Me.F. con funzioni di responsabile della formazione alla mediazione familiare;
- d)** organizzare corsi di formazione alla mediazione familiare che siano confacenti ai criteri/linee didattiche espresse dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca (art. 18/a dello statuto e Regolamenti 1, Titolo II);
- e)** ottenere parere favorevole dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca;
- f)** impegnarsi a garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla mediazione familiare erogati dall'inserimento nel Registro, la supervisione allo staff didattico per ore 10 annue da parte di un Socio didatta esperto della S.I.Me.F. o di un Responsabile didattico di Centro/Istituto già riconosciuto;
- g)** impegnarsi ad erogare, ogni anno, almeno un seminario di formazione permanente per i soci S.I.Me.F. secondo i requisiti indicati nel presente Regolamento e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca .

Art. 4 - Adempimenti dei Centri/Istituti di formazione relativamente ai Corsi alla Mediazione familiare attivati

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare, successivamente al riconoscimento dalla S.I.Me.F., sono tenuti ad attenersi allo Statuto S.I.Me.F. e al presente Regolamento 1.

Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione per la Didattica e la Ricerca , nonché, nel caso in cui si ravvisino irregolarità, alla Commissione per l'etica e la deontologia.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare, successivamente al riconoscimento da parte della S.I.Me.F., devono inviare alla Sede nazionale il programma del corso avviato con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti, gli elenchi degli allievi in formazione al momento dell'avvio del corso di formazione unitamente al curriculum formativo e professionale di ciascun allievo dando comunicazione delle eventuali rinunce.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare sono tenuti, inoltre, a presentare, all'inizio dello specifico percorso formativo e di tutoraggio, un elenco dei Soci professionisti ammessi al percorso formativo didattico e a rilasciare attestazione delle lezioni svolte dall'Allievo didatta, con relativo parere in ottemperanza di quanto indicato nel Titolo III art. 2 punto d) del presente Regolamento 1.

Art. 5 - Soci in formazione

Gli allievi dei corsi di formazione in mediazione familiare possono iscriversi alla S.I.Me.F. in qualità di Soci in formazione (art.9 e art.10 c.5 dello Statuto) fino al superamento dell'esame di ammissione alla S.I.Me.F. ai fini di divenire Soci professionisti.

Le domande degli allievi devono essere inviate alla Presidenza Nazionale e saranno accettate a seguito di delibera del Comitato Direttivo Nazionale il quale riferisce alla Commissione Didattica per l'acquisizione del parere, ove necessario (art. 10 u.c. dello Statuto).

Gli allievi che si iscrivono in qualità di Soci in formazione possono partecipare alle attività formative di aggiornamento dedicate anche ad essi.

Art.6 - Norme transitorie per i Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

I Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, i cui corsi di formazione sono riconosciuti alla data di approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale del presente Regolamento, sono automaticamente inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. di all'art. 2 del presente Titolo e devono adempiere a quanto indicato nell'art. 4.